SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 28 ottobre 2017 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero della salute

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2017.

Approvazione della «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana» relativamente ai settori di territorio dei Comuni di Bagnoli Irpino, Baia e Latina, Bucciano, Castel Morrone, Castelfranci, Durazzano, Frasso Telesino, Gioia Sannitica, Mercogliano, Piana di Monteverna, Sant'Arcangelo Trimonte e Torrecuso.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001, che, all'art. 1, comma 2, trasferisce dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la Direzione generale della difesa del suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visti in particolare gli articoli 4, comma 1, 17 e 18 della legge n. 183 del 1989, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali, nonché il comma 6-*ter* dell'art. 17, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia di ambiente»;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque», e in particolare l'art. 4;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» ed in particolare l'art. 51 che ha introdotto nuove «Norme in materia di Autorità di bacino»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno»;

Visto, altresì, l'art. 51, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, secondo cui «il decreto di cui al comma 3 dell'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294, recante «Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 2017, entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2006, recante «Approvazione del Piano stralcio assetto idrogeologico - Rischio di frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2007;

Considerato che con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006 è stato approvato il Piano stralcio assetto idrogeologico - Rischio di frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno, adottato dal Comitato istituzionale con deliberazione n. 1 del 5 aprile 2006, per i comuni di cui all'allegato A del citato decreto, mentre per i comuni di cui all'allegato B tale Piano stralcio resta adottato con le Misure di salvaguardia;

Considerato che per i comuni di cui all'allegato A, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 29 giugno 2009, è previsto che essi,
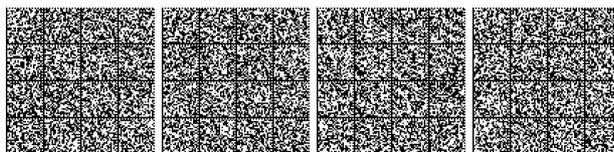
a seguito dell'adozione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana da parte del Comitato istituzionale, possano sviluppare studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico ai sensi dell'art. 29 della normativa di Piano per procedere successivamente, per queste aree, all'adozione ed all'approvazione del Piano stesso;

Considerato inoltre che è previsto che i comuni di cui all'allegato B, così come modificato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2009, a seguito dell'adozione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana da parte del Comitato istituzionale, sviluppino studi specifici al fine di sottoporre all'Autorità di bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico, per procedere successivamente per queste aree all'adozione ed all'approvazione del Piano;

Visto l'art. 25, comma 4, delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana il quale prescrive che «le norme di attuazione del presente Piano, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis*, della legge n. 183 del 1989, hanno valore di misure di salvaguardia per le aree di cui ai precedenti articoli 5, 12 e 15, nonché per i territori dei comuni di cui all'Allegato 2, le cui osservazioni prodotte in sede di conferenza programmatica necessitano di approfondimenti ed integrazioni in termini di studi ed indagini»;

Visti gli articoli 5, 12 e 15 delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia che dettano norme d'uso del suolo, rispettivamente, per le Aree a rischio potenzialmente alto (Rpa) e per le Aree di attenzione potenzialmente alta (Apa), per le Aree a rischio potenzialmente basso (Rpb) e per le Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb), per le Aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento individuati sulla base di modelli idraulici semplificati o di studi preliminari, il cui livello di rischio o di attenzione deve essere definito a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio;

Considerato che per tutte le suddette aree le Norme di attuazione - Misure di salvaguardia prevedono la possibilità di annullare e/o modificare, in qualsiasi momento, la perimetrazione e le misure di salvaguardia relative all'assetto idrogeologico a seguito di studi ed indagini a scala di maggior dettaglio, che consentano una definizione, a scala adeguata, delle condizioni di stabilità del territorio;

Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, nella delibera n. 6 del 10 marzo 2010, ha disposto, tra l'altro, che «dalla data della presente deliberazione, le norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana assumono valore di norme e non più di misure di salvaguardia per tutte le Aree a rischio potenzialmente alto (Rpa), le Aree di attenzione potenzialmente alta (Apa), le Aree a rischio potenzialmente basso (Rpb) e per le Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb), dei comuni dei bacini Liri-Garigliano e Volturno»;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2011, è stato approvato il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, relativamente ai comuni di cui all'Allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006, adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 10 marzo 2010 con delibera n. 6, ai sensi del comma 1, dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto l'art. 29 delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia «Modificazioni ed integrazioni al Piano Stralcio»;

Considerato che i comuni di Bagnoli Irpino (AV), Baia e Latina (CE), Bucciano (BN), Castel Morrone (CE), Durazzano (BN), Frasso Telesino (BN), Gioia Sannitica (CE), Mercogliano (AV) e Piana di Monteverna (CE) hanno sottoposto all'Autorità di bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno studi specifici per la riperimetrazione di alcuni settori di territori ai sensi dell'art. 29 delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia;

Considerato che nei territori comunali di Castelfranci (AV), Sant'Arcangelo Trimonte (BN) e Torrecuso (BN) sono stati segnalati dissesti che comportano un incremento del grado di rischio individuato nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, richiedendo l'integrazione allo stesso Piano Stralcio ai sensi dell'art. 29 delle Norme di attuazione - Misure di salvaguardia;

Considerato che, relativamente al Comune di Castelfranci (AV), a seguito delle risultanze dei rilievi di superficie effettuati dai tecnici dell'Autorità di bacino di concerto con gli altri enti interessati, ed alle risultanze degli studi pervenuti alla segreteria tecnica operativa dell'Autorità di bacino e alle riunioni tenutesi presso il Comune di Castelfranci, il settore di territorio di località Casaluccia, interessato dal fenomeno franoso, sulla base delle metodologie e dei criteri adottati per la redazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, viene riclassificato come «Aree di medio-alta attenzione - A3» (area non urbanizzata) e la porzione urbanizzata come «Area a rischio molto elevato - R4»;

Considerato che, relativamente al Comune di Sant'Arcangelo Trimonte (BN), sulla base dei rilievi di superficie eseguiti e degli approfondimenti effettuati dai tecnici dell'Autorità di bacino (analisi geologiche e geomorfologiche a scala di maggiore dettaglio, ecc.) ed alle risultanze degli studi pervenuti alla segreteria tecnica operativa dell'Autorità di bacino, il settore di territorio interessato dall'ampliamento del fenomeno franoso di località S.P. n. 37 - S.S. 90 *bis*, sulla base delle metodologie e dei criteri adottati per la redazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, viene perimetrato come «Area di medio alta attenzione - A3» ed «Area a rischio elevato - R3»;

Considerato che relativamente al Comune di Torrecuso (BN), a seguito delle risultanze dei rilievi di superficie effettuati dai tecnici dell'Autorità di bacino di concerto
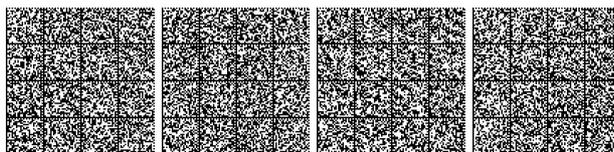
con gli altri enti interessati e alle riunioni tenutesi presso la Prefettura di Benevento, tenendo conto delle metodologie e dei criteri adottati per la redazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana, il settore di territorio interessato dal fenomeno franoso presso il km 82+350 della S.S. 87 Sannitica, perimetrato come «Area a rischio medio - R2» ed «Area di media attenzione - A2», nell'ambito del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana (in scala 1:25.000) (delibera del Comitato istituzionale n. 1 del 5 aprile 2006), viene riperimetrato come «Area a rischio elevato - R3» ed «Area di medio-alta attenzione - A3»;

Vista la delibera n. 4 del 3 luglio 2014 con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha adottato il Progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana relativamente ai Comuni di Bagnoli Irpino (AV), Baia e Latina (CE), Bucciano (BN), Castel Morrone (CE), Castelfranci (AV), Durazzano (BN), Frasso Telesino (BN), Gioia Sannitica (CE), Mercogliano (AV), Piana di Monteverna (CE), Sant'Arcangelo Trimonte (BN) e Torrecuso (BN), disponendo l'avvio del procedimento di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana;

Dato atto che di tale adozione è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2014, avviando così la procedura di consultazione in conferenza programmatica ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed il procedimento ordinario di consultazione pubblica sul progetto di variante;

Considerato che la Conferenza programmatica della regione Campania, nella seduta del 26 gennaio 2015, ha espresso parere favorevole al progetto di variante al Piano stralcio relativamente ai Comuni di Bagnoli Irpino (AV), Baia e Latina (CE), Bucciano (BN), Castel Morrone (CE), Castelfranci (AV), Durazzano (BN), Frasso Telesino (BN), Gioia Sannitica (CE), Mercogliano (AV), Piana di Monteverna (CE), Sant'Arcangelo Trimonte (BN) e Torrecuso (BN);

Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, nella seduta del 17 dicembre 2015, con delibera n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2016, ha adottato la «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana» relativamente ai Comuni di Bagnoli Irpino (AV), Baia e Latina (CE), Bucciano (BN), Castel Morrone (CE), Castelfranci (AV), Durazzano (BN), Frasso Telesino (BN), Gioia Sannitica (CE), Mercogliano (AV), Piana di Monteverna (CE), Sant'Arcangelo Trimonte (BN) e Torrecuso (BN);

Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, espresso nella seduta del 30 marzo 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2017;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana» relativamente ai settori di territorio dei comuni di Bagnoli Irpino (AV), Baia e Latina (CE), Bucciano (BN), Castel Morrone (CE), Castelfranci (AV), Durazzano (BN), Frasso Telesino (BN), Gioia Sannitica (CE), Mercogliano (AV), Piana di Monteverna (CE), Sant'Arcangelo Trimonte (BN) e Torrecuso (BN), adottata ai sensi del comma 1 dell'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella seduta del 17 dicembre 2015, con delibera n. 3, citata nelle premesse.

Art. 2.

1. Relativamente ai settori di territorio oggetto della variante di cui al precedente art. 1, per i quali vi è stato un incremento dell'estensione e/o classificazione delle aree a rischio/attenzione, le disposizioni dichiarate immediatamente vincolanti di cui all'art. 25, comma 1, delle norme di attuazione, per le aree non perimetrali nell'ambito del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006, assumono, al fine di un'azione di prevenzione, dalla data di adozione della Variante al Piano stralcio in argomento, valore di misure di salvaguardia fino all'approvazione della Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio di frana medesimo.

Art. 3.

1. Al fine di garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza delle strutture ed infrastrutture è necessario che gli enti competenti, nelle aree classificate a rischio molto elevato ed elevato, assicurino:

attività di monitoraggio dell'intero ambito morfologico significativo per il controllo della tendenza evolutiva dei fenomeni e degli effetti indotti sulle strutture ed infrastrutture presenti;

azioni per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.

Art. 4.

1. Gli stralci della «Carta degli scenari di rischio» in scala 1:25.000 relativi alla «Variante al Piano stralcio assetto idrogeologico - Rischio di frana» per i comuni di Bagnoli Irpino (AV), Baia e Latina (CE), Bucciano (BN), Castel Morrone (CE), Castelfranci (AV), Durazzano (BN), Frasso Telesino (BN), Gioia Sannitica (CE), Mercogliano (AV), Piana di Monteverna (CE), Sant'Arcangelo Trimonte (BN) e Torrecuso (BN), sono parte integrante del presente decreto.
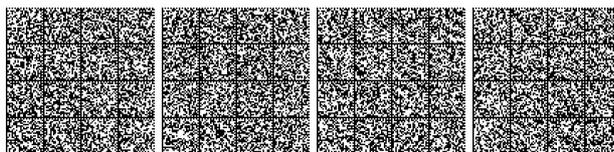
Art. 5.

1. Il presente decreto e gli allegati sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, nonché presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale.

2. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2017

Il Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3991

17A07311

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 2017.

Delega di funzioni alla Sottosegretaria di Stato on. dott.ssa Paola De Micheli.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 2017, con il quale l'on. dott.ssa Paola De Micheli è stata nominata Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2016 recante proroga della Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2017, recante la conferma della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo;

Considerata l'esigenza di assicurare continuità nelle politiche alla ricostruzione e allo sviluppo della città de L'Aquila nonché di quelle inerenti al piano di rientro del bilancio di Roma Capitale;

Ritenuto opportuno delegare alla Sottosegretaria di Stato on. dott.ssa Paola De Micheli, le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 25 settembre 2017, la Sottosegretaria di Stato on. dott.ssa Paola De Micheli, di seguito denominato Sottosegretaria, è delegata a esercitare le funzioni in materia di:

a) politiche finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della città de L'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ivi compreso il relativo monitoraggio;

b) monitoraggio del piano di rientro del bilancio di Roma Capitale.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera *a)*, la Sottosegretaria si avvale della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo, relativamente al coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 11 ottobre 2017

Il Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2071

17A07357
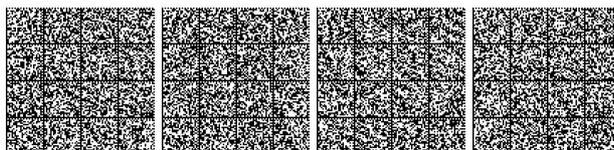
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 ottobre 2017.

Istituzione e finalità dell'attestato di pubblica benemerenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 14 e 15 concernenti le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero dell'interno;

Visto l'art. 10 della legge 31 marzo 2000, n. 78, concernente le funzioni di coordinamento e direzione del Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

Ritenuta l'opportunità di segnalare alla pubblica riconoscenza le persone, anche appartenenti ad amministrazioni, enti, corpi civili e militari, diversi dalle Forze di Polizia e dagli operatori della sicurezza privata, che abbiano attivamente contribuito, con coraggio e senso di abnegazione civica, alla prevenzione di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche prestando un'eccezionale collaborazione alle attività delle Forze di Polizia;

Ritenuto a tal fine di dover istituire un'attestazione di benemerenza dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, che esponga alla pubblica estimazione la meritoria attività svolta per la prevenzione dei pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica;

Su proposta del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione e finalità dell'attestato di pubblica benemerenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

1. Per tributare un giusto riconoscimento alle persone che, come singoli o appartenenti ad amministrazioni, enti, corpi civili e militari, diversi dalle Forze di Polizia ovvero dalle imprese della sicurezza privata, abbiano prestato un'attività particolarmente meritoria per la prevenzione di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica, dimostrando doti di altruismo ed abnegazione civica, è istituita una pubblica attestazione di benemerenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2. Il presente decreto disciplina le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione dell'attestazione di cui al comma 1.

Art. 2.

Concessione

1. L'attestazione di pubblica benemerenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è concessa alla memoria o a titolo individuale a persone fisiche anche di nazionalità straniera che si siano distinte per aver prestato le attività di cui all'art. 1, comma 1, e che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3. La predetta attestazione può essere conferita alla memoria, nel caso in cui l'interessato sia perito nel corso o a seguito dello svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1.

2. L'attestazione di pubblica benemerenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è conferita dal Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, previa acquisizione del parere della Commissione consultiva di cui all'art. 5. La concessione dell'attestazione è asseverata dal rilascio di un diploma e dà titolo a portare le insegne di cui al comma 3.

3. Le caratteristiche dei diplomi e le caratteristiche e la foggia delle insegne sono stabiliti con uno o più decreti del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. La realizzazione dei diplomi e delle insegne dell'attestazione di pubblica benemerenza deve rispettare le predette caratteristiche e foggia.

Art. 3.

Requisiti per la concessione

1. L'attestazione di pubblica benemerenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza può essere conferita alle persone che soddisfino i seguenti requisiti:

a) essere di condotta incensurabile;

b) aver prestato un'attività significativamente meritoria, consistente in singoli atti di particolare rilievo o in un prolungato impegno, per la prevenzione di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica, dimostrando doti di altruismo ed abnegazione civica.

Art. 4.

Modalità di concessione

1. L'attestazione di pubblica benemerenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è concessa dal Ministro dell'interno su proposta avanzata dal Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza:

a) di propria iniziativa;
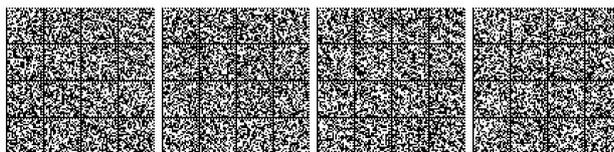
b) ovvero, a seguito di segnalazione formulata dal Prefetto - Autorità provinciale di pubblica sicurezza territorialmente competente per il luogo di residenza dell'interessato, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 5.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a)*, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede a svolgere i necessari accertamenti istruttori per il tramite della Questura territorialmente competente per il luogo di residenza dell'interessato.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera *b)*, il Prefetto correda la segnalazione per la concessione dell'attestato di pubblica benemerenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza con adeguati elementi informativi idonei ad attestare la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 3.

Art. 5.

Commissione consultiva

1. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, è istituita una Commissione consultiva incaricata di fornire un apporto valutativo ai fini della formulazione delle proposte per la concessione dell'attestazione di pubblica benemerenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2. La Commissione consultiva è presieduta dal Vice direttore generale della pubblica sicurezza per l'attività di coordinamento e di pianificazione ed è composta da quattro componenti scelti tra i Prefetti o i Dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. L'incarico di presidente e componente della commissione non costituisce autonoma posizione dirigenziale. Al presidente e ai componenti della commissione non spettano compensi né rimborsi spese a qualunque titolo dovuti. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la commissione si avvale delle risorse umane e strumentali dell'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia che assicura anche le attività di segreteria.

3. La Commissione consultiva, esaminate le candidature per la concessione dell'attestazione di pubblica benemerenza, formula un parere motivato, non vincolante, al Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, ai fini della formulazione della proposta.

Art. 6.

Albo generale degli insigniti

1. L'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza cura la tenuta, l'aggiornamento e la pubblica consultazione di un albo generale degli insigniti, secondo le modalità stabilite con i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 7.

Modalità di consegna dei diplomi dell'attestazione di pubblica benemerenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

1. I diplomi di concessione dell'attestazione di pubblica benemerenza dell'Amministrazione di pubblica sicurezza sono prodotti dal Dipartimento della pubblica sicurezza che provvede al loro invio alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente per il luogo di residenza, presso la quale avviene la consegna all'interessato.

2. Agli oneri per la produzione dei diplomi di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie disponibili sul capitolo 2657 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. L'acquisto delle insegne relative all'attestazione di pubblica benemerenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è a carico della persona insignita.

Art. 8.

Revoca del conferimento

1. Il conferimento dell'attestazione di pubblica benemerenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza può essere revocato, dal Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza, sentita la Commissione consultiva, nel caso in cui:

a) sia accertato che le dichiarazioni contenute nella documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria non sono veritiere;

b) l'interessato perda i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*.

2. Alla revoca consegue la cancellazione dall'Albo generale degli insigniti di cui all'art. 6.

Art. 9.

Oneri

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede all'espletamento dei compiti attribuiti al medesimo dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 ottobre 2017

Il Ministro: MINNITI

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2017
Interno, foglio n. 2111

17A07355

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 settembre 2017.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia dal 5 giugno 2017 al 6 giugno 2017.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto Reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria dal 5 giugno 2017 al 6 giugno 2017 nella Provincia di Cremona;

tromba d'aria del 6 giugno 2017 nella Provincia di Brescia.

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle Strutture aziendali.

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle Strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Brescia:

tromba d'aria del 6 giugno 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di Leno, Pavone del Mella.

Cremona:

tromba d'aria dal 5 giugno 2017 al 6 giugno 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di Campagnola Cremasca, Pandino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2017

Il Ministro: MARTINA

17A07265
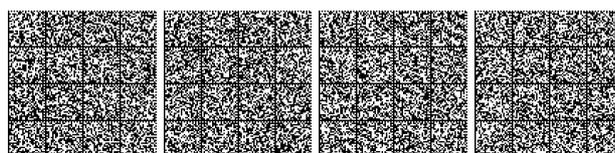
DECRETO 25 settembre 2017.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Campania dal 18 aprile 2017 al 22 aprile 2017.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA);

Visto l'art. 15 comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, integrato dall'art. 43 comma 5-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dove è stabilito che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subìto danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»

Esaminata, alla luce della normativa soprachiamata, la richiesta della Regione Campania di declaratoria per l'applicazione, nei territori delle Province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno danneggiate dalle gelate del 18 aprile 2017 al 22 aprile 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Dato atto alla Regione Campania di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Campania di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle Produzioni;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle Produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Avellino:

gelate dal 19 aprile 2017 al 22 aprile 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale.

Caserta:

gelate dal 19 aprile 2017 al 22 aprile 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di Caianello, Capodrise, Castel Campagnano, Conca della Campania, Galluccio, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Pietramelara, Pietra-

vairano, Presenzano, Recale, Riardo, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, Roccaromana, San Felice a Cancello, San Pietro Infine, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora.
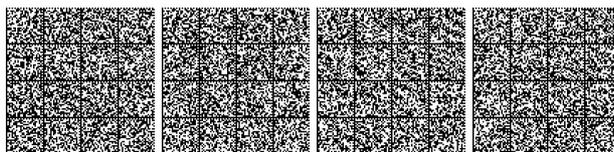
Napoli:

gelate dal 18 aprile 2017 al 22 aprile 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Camposano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casoria, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Mariglianella, Marigliano, Nola, Pomigliano d'Arco, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Volla.

Salerno:

gelate dal 20 aprile 2017 al 22 aprile 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di Aquara, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Felitto, Roccadaspide.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2017

Il Ministro: MARTINA

17A07266

DECRETO 25 settembre 2017.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia Romagna dal 19 aprile 2017 al 22 aprile 2017.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA);

Visto l'art. 15 comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, integrato dall'art. 43 comma 5-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dove è stabilito che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subìto danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»

Esaminata, alla luce della normativa soprarichiamata, la richiesta della Regione Emilia Romagna di declaratoria per l'applicazione, nei territori delle Province di Forlì-Cesena, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia danneggiate dalle gelate e brinate dal 19 aprile 2017 al 22 aprile 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Dato atto alla Regione Emilia Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;
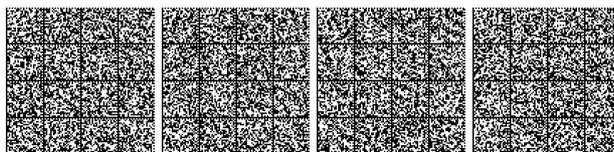
Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle Produzioni;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle Produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Forlì - Cesena:

brinate dal 20 aprile 2017 al 22 aprile 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.

Piacenza:

gelate dal 19 aprile 2017 al 22 aprile 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di Bobbio, Caminata, Castell'Arquato, Coli, Gropparello, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Travo, Vernasca, Ziano Piacentino.

Ravenna:

brinate dal 20 aprile 2017 al 22 aprile 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Solarolo.

Reggio nell'Emilia:

gelate dal 19 aprile 2017 al 21 aprile 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei Comuni di Albinea, Bagnolo in piano, Bibbiano, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Casalgrande, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Montecchio Emilia, Novellara, Quattro Castella, Reggio nell'Emilia, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano, Vezzano sul Crostolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2017

Il Ministro: MARTINA

17A07267

DECRETO 25 settembre 2017.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Molise dal 5 gennaio 2017 al 25 gennaio 2017.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82

del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA);

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45 ed in particolare l'art. 15 comma 4 dove è stabilito, tra l'altro, che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»

Esaminata, alla luce della normativa di cui al decreto-legge n. 8/2017, la richiesta della Regione Molise di declaratoria per l'applicazione, nei territori delle Province di Campobasso e Isernia danneggiate dall'eccesso di neve dal 5 gennaio 2017 al 25 gennaio 2017, delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale;

Dato atto alla Regione Molise di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Molise di attivazione degli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni, alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola.

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni, alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Campobasso:

eccesso di neve dal 5 gennaio 2017 al 25 gennaio 2017; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Castropignano, Fossalto, Salcito, Sant'Angelo Limosano, Torella del Sannio.

eccesso di neve dal 5 gennaio 2017 al 25 gennaio 2017; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Castropignano, Duronia, Fossalto, Salcito, Sant'Angelo Limosano.

eccesso di neve dal 5 gennaio 2017 al 25 gennaio 2017; provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Acquaviva Collecroce, Castelbottaccio, Guardialfiera, Larino, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Palata, Pietracupa, Provvidenti, Roccavivara, San Biase, San Felice del Molise, Sant'Angelo Limosano, Tavenna, Torella del Sannio.

Isernia:

eccesso di neve dal 5 gennaio 2017 al 25 gennaio 2017; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Agnone, Poggio Sannita.

eccesso di neve dal 5 gennaio 2017 al 25 gennaio 2017; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Agnone, Civitanova del Sannio, Pescopennataro.

eccesso di neve dal 5 gennaio 2017 al 25 gennaio 2017; provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Cantalupo nel Sannio, Frosolone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2017

Il Ministro: MARTINA

17A07268

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 settembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Rosa dei Venti», in Follonica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
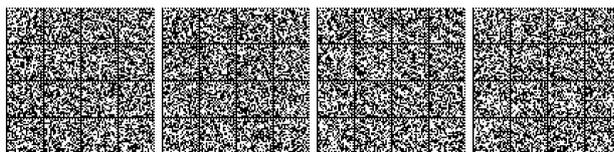
Visto il decreto direttoriale 15 gennaio 2009 n. 03/SAA/2009 con il quale la società cooperativa «Rosa dei Venti Società cooperativa» con sede in Follonica (GR) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile) e la dott.ssa Silvia Masini ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 22 giugno 2015 con la quale la dott.ssa Silvia Masini ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Silvia Rossi, nata a Grosseto l'8 luglio 1959 (c.f. RSSSLV59L48E202O), domiciliata in Albinia (GR), Via G. Fattori, n. 53, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «La Rosa dei Venti» con sede in Follonica (GR) codice fiscale n. 01213880535, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile) con precedente decreto direttoriale del 15 gennaio 2009, n. 03/SAA/2009 in sostituzione della dott.ssa Silvia Masini, dimissionaria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 settembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07315

DECRETO 12 settembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Multicare Società cooperativa sociale», in Viggiano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 18 luglio 2017, n. 171/SAA/2017 con il quale la società cooperativa «Multicare Società cooperativa sociale» con sede in Viggiano (PZ), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile) e l'avv. Raffaella Calciano ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 18 agosto 2017 con la quale l'avv. Raffaella Calciano rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Rosa Calace, nata a Pignola (PZ) il 4 settembre 1963 (c.f. CLCRSO63P44G663C) e domiciliata in Potenza, via del Gallitello n. 125, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Multicare Società cooperativa sociale» con sede in Viggiano (PZ) (codice fiscale n. 01767610767) già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile) con precedente decreto ministeriale del 18 luglio 2017, n. 171/SAA/2017 in sostituzione dell'avv. Raffaella Calciano, dimissionaria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 settembre 2017
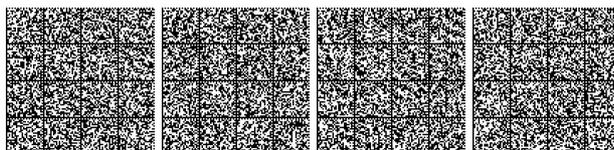
Il direttore generale: MOLETI

17A07316

DECRETO 19 settembre 2017.

Scioglimento della «Cooperativa Musicale International », in Albenga e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Musicale International» con sede in Albenga (SV) (codice fiscale n. 01028200093), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Negro, nato a Savona il 13 settembre 1969 (codice fiscale NGRFRZ69P13I480D), ivi domiciliato in via Augusto Bazzino n. 3/15.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 settembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07312

DECRETO 19 settembre 2017.

Scioglimento della «Family Società cooperativa sociale siglabile in Family S.c.s.», in Barge e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è stata restituita con la dicitura «trasferito» e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Family Società cooperativa sociale siglabile in Family S.c.s.» con sede in Barge (CN) (codice fiscale n. 03237500040), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Margherita Corrado, nata a Canelli (CN) il 22 marzo 1968 (codice fiscale CRRMGH68C62B594CF), domiciliata in Alba (CN), via Vida n. 6.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 settembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07313

DECRETO 19 settembre 2017.

Scioglimento della «Archedil Società cooperativa», in Follo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della

cooperativa è stata restituita con la dicitura «irreperibile» e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Archedil Società cooperativa» con sede in Follo (SP) (codice fiscale n. 01308690112), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Andrea Ricci, nato a Sarzana (SP) il 27 novembre 1973 (codice fiscale RCCNDR-73S27I449P), e domiciliato in Castelnuovo Magra (SP), via Salicello n. 148.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 settembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07314

DECRETO 19 settembre 2017.

Scioglimento della «Lorgab Edilcooperativa - Società cooperativa», in Castelnuovo Magra e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è stata restituita con la dicitura «trasferito» e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data

25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lorgab Edilcooperativa - società cooperativa» con sede in Castelnuovo Magra (SP) (codice fiscale 01337190118), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Podestà, nato a Sarzana (SP) il 6 aprile 1964 (codice fiscale PDS GPP 64D06 I449V), ivi domiciliato in via Molini n. 7.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 settembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07317

DECRETO 19 settembre 2017.

Scioglimento della «D.A.G. Design Società cooperativa», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è stata restituita con la dicitura «compiuta giacenza» e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «D.A.G. Design Società cooperativa» con sede in La Spezia (codice fiscale 01308500113), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Podestà, nato a Sarzana (La Spezia) il 6 aprile 1964 (codice fiscale PDS GPP 64D06 I449V), ivi domiciliato in via Molini n. 7.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 settembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07320

DECRETO 19 settembre 2017.

Scioglimento della «Coop Edile Federico», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è stata restituita con la dicitura «irreperibile» e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 maggio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop Edile Federico» con sede in La Spezia (codice fiscale 01291360111), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Podestà, nato a Sarzana (La Spezia) il 6 aprile 1964 (codice fiscale PDS GPP 64D06 I449V), ivi domiciliato in via Molini n. 7.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 settembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A07321

DECRETO 20 settembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Theia Società cooperativa sociale», in Santa Luce e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Theia Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 50.913,00 si riscontra una massa debitoria di € 67.761,00 ed un patrimonio netto negativo di € -20.214,00;

Considerato che in data 19 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Theia Società cooperativa sociale», con sede in Santa Luce (Pisa) (codice fiscale 01973710500) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Lorenzo Signorini (codice fiscale SGNLNZ81T29G702X) nato a Pisa il 29 dicembre 1981, ivi domiciliato, Lungarno Buozzi n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2017

d'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A07322

DECRETO 3 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Vallo Servizi - S.c.r.l. in liquidazione», in Vallo della Lucania e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Vallo Servizi - S.C.R.L. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 6.015,00, si riscontra una massa debitoria di € 40.771,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 53.652,00;

Considerato che in data 18 aprile 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* c.c.», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Vallo Servizi - S.C.R.L. in liquidazione», con sede in Vallo della Lucania (SA) (codice fiscale 02470010659) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Domenico Apa, nato a Nocera Inferiore (SA) il 10 aprile 1980 (codice fiscale PAADNC80D10F912L), e ivi domiciliato in via Loria n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07318

DECRETO 3 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sapori di Sardegna Società cooperativa agricola Villasor in liquidazione», in Villasor e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 16 marzo 2017 n. 56/2017 del Tribunale di Cagliari con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Sapori di Sardegna Società Cooperativa Agricola Villasor in liquidazione»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sapori di Sardegna Società Cooperativa Agricola Villasor in liquidazione», con sede in Villasor località Santu Miali (CA) (codice fiscale 03147840924) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Donatella Masala (C.F.MSLDTL55L68B354H) nata a Cagliari (CA) il 28 luglio 1955 e ivi domiciliata in via Corsica n. 25.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07323

DECRETO 9 ottobre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Trebi Service Società cooperativa», in Melegnano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Trebi Service Società Cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 410.830,00, si riscontra una massa debitoria di € 553.833,00 ed un patrimonio netto negativo di € -144.162,00;

Considerato che con nota del 02/02/2016 e con successiva nota del 18 febbraio 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che con nota del 14 marzo 2016 il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha formalizzato le proprie controdeduzioni;

Considerato che il competente Ufficio in data 23 giugno 2016 ha comunicato il permanere dello stato di insolvenza rigettando le controdeduzioni, invitando il legale rappresentante a produrre ulteriori, eventuali elementi di conoscenza;

Tenuto conto delle ulteriori controdeduzioni presentate, in data 28 luglio 2016, dal legale rappresentante;

Considerato che il competente Ufficio ha ritenuto non valide le suddette controdeduzioni e che con nota del 12 dicembre 2016 ha comunicato e confermato lo stato di decozione della cooperativa;

Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Trebi Service Società cooperativa», con sede in Melegnano (Milano) (codice fiscale 07423570964) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Baldin, nato a Badia Polesine (Rovigo) il 29 gennaio 1988 (codice fiscale BLDMRC88A29A539Y), e domiciliato in Milano, via F. Filzi n. 10.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A07319

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 ottobre 2017.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 3/2017).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO MONITORAGGIO SPESA FARMACEUTICA
E RAPPORTI CON LE REGIONI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 1324 del 23 settembre 2016, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Ida Fortino l'incarico di dirigente del l'Area strategia ed economia del farmaco, con decorrenza 1° ottobre 2016;

Vista la determinazione n. 777 del 19 aprile 2017, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Ida Fortino, *ad interim*, l'incarico di dirigente dell'Ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le Regioni, con decorrenza 15 aprile 2017;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004 concernente «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo»;

Visto l'art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art 10, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189;

Viste le Linee Guida Sunset Clause in vigore dal 1° settembre 2015, pubblicate sul Portale AIFA in data 3 marzo 2015, secondo cui, al fine di stabilire il giorno di decadenza, si considera il giorno in cui risulta l'immissione del medicinale nel canale distributivo nazionale dopo la sua produzione, in conformità all'orientamento reso dalla Commissione europea con riferimento al Notice to applicants (Volume 2A, Procedures for marketing authorisation - CHAPTER 1 Marketing Authorisation, §2.4.2);

Visto il «Warning di prossima decadenza» del 28 febbraio 2017, pubblicato nel Portale internet dell'AIFA in pari data;

Viste le controdeduzioni inviate da talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto dei surriferiti «Warning di prossima decadenza»;

Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata (fatture di vendita o documenti di accompagnamento di merce viaggiante) era idonea a dimostrare la commercializzazione del medicinale entro la data di presunta decadenza;

Tenuto conto, altresì, che talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto dei già citati Warning di decadenza non hanno inviato controdeduzioni relativamente a quanto specificato nello stesso;

Visto che alcune società titolari di A.I.C. hanno presentato domanda di esenzione dalla decadenza;

Considerato che a talune delle richieste di esenzione dalla decadenza è stato dato esito negativo in quanto non applicabili i criteri di esenzione previsti nelle linee guida «Sunset Clause» pubblicate nel Portale internet dell'AIFA - Area registrazione;

Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali consolidati alla data del 18 settembre 2017, da cui risulta che i medicinali descritti nell'elenco non sono stati commercializzati per tre anni consecutivi;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 38, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali non commercializzati per tre anni consecutivi decadono;

Determina:

Art. 1.

I medicinali di cui all'elenco allegato alla presente determinazione risultano decaduti alla data indicata per ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.

Art. 2.

Il presente provvedimento, unitamente all'allegato, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2017

Il dirigente: FORTINO

ALLEGATO

A.I.C.	DENOMINAZIONE MEDICINALE	TITOLARE A.I.C.	DECADENZA
042390	ACIDO ZOLEDRONICO SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE BV	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V.	01/05/2017
041233	ACIDO IBANDRONICO BLUEFISH	BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	01/06/2017
040524	ALBLOCK	SYNTHON BV	01/04/2017
029047	ALGOPIRINA	SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZIO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA ED AFFINI	01/06/2017
039779	AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO BLUEFISH	BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	01/06/2017
042351	AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO KABI	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	01/06/2017
013074	ARGISONE	TEOFARMA S.R.L.	01/04/2017
040684	ARKOLAMYL	MYLAN S.P.A.	01/07/2017
031839	ATENOLOLO AUROBINDO	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	01/03/2017
039947	ATORVASTATINA DOC GENERICI	DOC GENERICI SRL	01/06/2017
042772	ATORVASTATINA GENETIC	GENETIC S.P.A.	01/03/2017
001063	BALSAMO SIFCAMINA	TEOFARMA S.R.L.	01/06/2017
038189	BETAISTINA RATIOPHARM	RATIOPHARM GMBH	01/05/2017
039747	BUPRENORFINA MYLAN GENERICS	MYLAN S.P.A.	01/04/2017
006137	CALCIBRONAT	TEOFARMA S.R.L.	01/04/2017
035121	CALCIO CARBONATO + VITAMINA D3	UNION HEALTH S.R.L.	01/05/2017
040315	CALCIO CARBONATO E VITAMINA D3 CALCIMED	STIRLING ANGLIAN PHARMACEUTICALS LIMITED	01/04/2017
042820	CALCIPOTRIOLO E BETAMETASONE TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	01/05/2017
038011	CALCIPOTRIOLO SANDOZ GMBH	SANDOZ GMBH	01/06/2017
042608	CANDESARTAN IDROCLOROTIAZIDE LICONSA	LABORATORIOS LICONSA, S.A.	01/04/2017
041262	CAPECITABINA FRESENIUS KABI	FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC	01/07/2017
041694	CAPECITABINA INTAS	INTAS PHARMACEUTICALS LIMITED	01/03/2017
041833	CAPTUR	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	01/07/2017
039273	CEFIXIMA ORCHID EUROPE	ORCHID EUROPE LIMITED	01/03/2017
040211	CEFTRIAXONE HEXAL AG	HEXAL AG	01/04/2017
039062	CEFTRIAXONE SANDOZ GMBH	SANDOZ GMBH	01/03/2017
036126	DADUMIR	FARTO S.R.L. - FARMACO BIOCHIMICO TOSCANO	01/03/2017
042887	DESALY	ELYTRA PHARMA S.R.L.	01/03/2017
040827	DESLORATADINA LUPIN	LUPIN (EUROPE) LIMITED	01/05/2017
041638	DITERPRIS	LABORATORIOS LICONSA, S.A.	01/06/2017
037233	DOMPERIDONE PENSA	PENSA PHARMA S.P.A.	01/04/2017

041009	DONEPEZIL BLUEFISH	BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	01/06/2017
042899	DONEPEZIL IPCA	IPCA, PRODUTOS FARMACEUTICOS, UNIPESSOAL LDA	01/04/2017
036308	ENALAPRIL AUROBINDO	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	01/04/2017
012577	ENTEROSTOP	TEOFARMA S.R.L.	01/04/2017
042033	EPTIFIBATIDE STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL	MYLAN S.P.A.	01/04/2017
040125	ESOMEPRAZOLO RATIOPHARM	RATIOPHARM GMBH	01/03/2017
027725	ESRADIN	DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	01/03/2017
022176	ETANICOZID B6	PIAM FARMACEUTICI S.P.A.	01/04/2017
042322	ETINILESTRADIOLO E GESTODENE LUPIN	LUPIN (EUROPE) LIMITED	01/06/2017
042323	ETINILESTRADIOLO E GESTODENE LUPIN EUROPE	LUPIN (EUROPE) LIMITED	01/05/2017
042604	EURODASTIN	GEYMONAT S.P.A.	30/06/2017
035644	FLUNISOLIDE GERMED	GERMED PHARMA S.R.L.	01/06/2017
031016	GLICEROLO FARVE	FARVE S.R.L.	01/04/2017
040744	GONDEA	ESSETI FARMACEUTICI S.R.L.	01/03/2017
024211	INALONE	VERELIBRON S.R.L.	01/04/2017
041554	IRBESARTAN BLUEFISH	BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	01/06/2017
042720	ISTAMINA HAL ALLERGY	HAL ALLERGY B.V.	01/04/2017
017311	KEIMICINA	ZAMBON ITALIA S.R.L.	01/03/2017
042880	LAMBDAXEL	ISDIN S.R.L.	01/07/2017
040224	LEVOFLOXACINA DR. REDDY'S	TECNIGEN S.R.L.	01/06/2017
035351	LEVONIS	GENETIC S.P.A.	01/03/2017
041336	LIMECICLINA NRIM	KINEDEXE UK LIMITED	01/04/2017
037763	LISINOPRIL FG	FG S.R.L.	01/04/2017
002222	LISOLIPIN	BRACCO S.P.A.	01/04/2017
035502	LIVIN	PANTAFARM SRL	01/06/2017
042771	MELEMIB	GENETIC S.P.A.	01/03/2017
042198	MEMANTINA ALTER	LABORATORI ALTER S.R.L.	01/05/2017
042465	MEROPENEM ACIC	ACIC EUROPE LIMITED	01/04/2017
023677	NEO EBLIMON	LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.	01/06/2017
042649	NICOTINA PERRIGO	WRAFTON LABORATORIES LIMITED	01/06/2017
035157	NITRAKET	MEDA PHARMA S.P.A.	01/04/2017
041920	NITROGLICERINA MYLAN	MYLAN S.P.A.	01/03/2017
028144	NORMOFER	MAGIS FARMACEUTICI SRL	01/07/2017
042298	OMEPRAZOLO ACCORD HEALTHCARE	ACCORD HEALTHCARE LIMITED	01/06/2017
039057	PIPERACILLINA/ TAZOBACTAM HOSPIRA	HOSPIRA ITALIA S.R.L.	01/06/2017
037935	QUIBUS	CSO PHARMITALIA CONTRACT SALES ORGANIZATION S.P.A.	01/05/2017
040380	REPAGLINIDE RIVOPHARM	RIVOPHARM (UK) LIMITED	01/05/2017
041327	RILUZOLO TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	01/04/2017
040179	ROPIVACAINA HOSPIRA	HOSPIRA ITALIA S.R.L.	01/03/2017
041374	ROPIVACAINA PHARMATHEN	PHARMATHEN S.A.	01/07/2017
030489	SODIO FOSFATO BIEMMEFARMA	BIEMMEFARMA DI MARCELLO MONTIS E MARCELLO BARTOLINI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	31/03/2017
042059	SODIOFOLIN	MEDAC GESELLSCHAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH	01/06/2017
043007	TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ALEMBIC	ALEMBIC PHARMACEUTICALS EUROPE LTD	01/07/2017
035057	TICLOPIDINA UNION HEALTH	UNION HEALTH S.R.L.	01/03/2017
014969	TOFRANIL	AMDIPHARM LTD	01/06/2017
023376	TRASITENSIN	TEOFARMA S.R.L.	01/06/2017
041925	VALGANCICLOVIR DOC GENERICI	DOC GENERICI SRL	01/07/2017
041603	VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE BRUNIFARMA RESEARCH	BRUNIFARMA RESEARCH S.R.L.	01/07/2017
041589	VALSID	A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL	01/06/2017
042132	XIFIA	INN-FARM D.O.O.	01/06/2017

17A07274

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Influvac S Tetra»

Estratto determina AAM/AIC n. 134/2017 del 9 ottobre 2017

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: INFLUVAC S TETRA nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

«sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 1 siringa in vetro da 0,5 ml con ago;

«sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 1 siringa in vetro da 0,5 ml senza ago;

«sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 10 siringhe in vetro da 0,5 ml con ago;

«sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 10 siringhe in vetro da 0,5 ml senza ago.

Titolare A.I.C.: BGP Products S.r.l., viale Giorgio Ribotta 11, Roma (RM), cap 00144, Italia, codice fiscale 02789580590.

Procedura europea n. NL/H/3844/001/DC.

Confezioni:

«sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 1 siringa in vetro da 0,5 ml con ago - A.I.C. n. 045452012 (in base 10) 1CC2RD (in base 32);

«sospensione iniettabile in siringa pre-riempita»1 siringa in vetro da 0,5 ml senza ago - A.I.C. n. 045452024 (in base 10) 1CC2RS (in base 32);

«sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 10 siringhe in vetro da 0,5 ml con ago - A.I.C. n. 045452036 (in base 10) 1CC2S4 (in base 32);

«sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 10 siringhe in vetro da 0,5 ml senza ago - A.I.C. n. 045452048 (in base 10) 1CC2SJ (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Validità prodotto integro: un anno.

Composizione:

principio attivo: antigeni di superficie (emoagglutinina e neuraminidasi) del virus dell'influenza;

eccipienti: cloruro di potassio, diidrogeno fosfato di potassio, fosfato disodico diidrato, cloruro di sodio, cloruro di calcio diidrato, cloruro di magnesio esaidrato e acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore del principio attivo:

Produzione e rilascio dei lotti del bulk monovalente e del final bulk:

Abbott Biologicals B.V., Weesp, The Netherlands.

Test analitici sul bulk monovalente:

Abbott Biologicals B.V., Weesp, The Netherlands;

Abbott Biologicals B.V., Olst, The Netherlands;

Microsafe Laboratories, Leiden, The Netherlands;

Central Veterinary Institute Wageningen UR, Lelystad, The Netherlands.

Test analitici sul bulk finale:

Abbott Biologicals B.V., Weesp, The Netherlands;

Abbott Biologicals B.V., Olst, The Netherlands.

Produttore del prodotto finito:

Produzione e rilascio dei lotti di prodotto finito:

Abbott Biologicals B.V., Olst, The Netherlands

Test analitici sul prodotto finito:

Abbott Biologicals B.V., Weesp, The Netherlands (test di identità e contenuto dell'emoagglutinina, endotossine batteriche);

Abbott Biologicals B.V., Olst, The Netherlands (test biologici, chimico – fisici, microbiologici e test di sterilità).

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che hanno un maggiore rischio di complicazioni associate. Influvac S Tetra è indicato negli adulti di età pari o superiore a 18 anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 045452012 «sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 1 siringa in vetro da 0,5 ml con ago.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominatac lasse C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 045452024 «sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 1 siringa in vetro da 0,5 ml senza ago.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 045452036 «sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 10 siringhe in vetro da 0,5 ml con ago.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 045452048 «sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 10 siringhe in vetro da 0,5 ml senza ago.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 045452012 «sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 1 siringa in vetro da 0,5 ml con ago.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 045452024 «sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 1 siringa in vetro da 0,5 ml senza ago.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: A.I.C. n. 045452036 «sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 10 siringhe in vetro da 0,5 ml con ago.

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione: A.I.C. n. 045452048 «sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 10 siringhe in vetro da 0,5 ml senza ago.

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue este-

re, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*Quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07271

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene B. Braun Melsungen»

Estratto determina AAM/AIC n. 135/2017 del 9 ottobre 2017

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IBUPROFENE B. BRAUN MELSUNGEN, nella forma e confezioni: «600 mg soluzione per infusione» 10 flaconi in LDPE da 100 ml; «600 mg soluzione per infusione» 20 flaconi in LDPE da 100 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Braun Melsungen AG, 34212 - Melsungen, Carl Braun Strasse, 1, Germania (DE).

Procedura europea n. ES/H/0392/001/DC.

Confezioni:

«600 mg soluzione per infusione» 10 flaconi in LDPE da 100 ml - A.I.C. n. 045125010 (in base 10) 1C13DL (in base 32);

«600 mg soluzione per infusione» 20 flaconi in LDPE da 100 ml - A.I.C. n. 045125022 (in base 10) 1C13DY (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi.

Composizione:

principio attivo: Ibuprofene;

eccipienti:

L-arginina;

cloruro di sodio;

acido cloridrico (per la regolazione del *pH)*;

idrossido di sodio (per la regolazione del *pH)*;

acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore del principio attivo:

SI Group, Inc

725 Cannon Bridge Road, United States Am.- 29115 Orangeburg, South Carolina.

Produttore del prodotto finito:

B. Braun Medical S.A.

Ctra, Terrassa, 121,

08191, Rubí, Barcelona, Spain.

Controllo dei lotti:

B. Braun Medical S.A.

Ctra, Terrassa, 121, 08191, Rubí, Barcelona, Spain;

Farmalider, S.A.

C/ Aragoneses, 15

28108 Alcobendas - Madrid - Spain;

B. Braun Medical, S.A.

Ronda de los Olivares, parcela 11

Polígono Industrial Los Olivares

23009 Jaén - Spain;

Laboratorio Dr. F. Echevarne, Analisis, S.A.

C/ Provença, n. 312, Bajos,

Barcelona, 08037 Barcelona.

Rilascio dei lotti

B. Braun Medical S.A.

Ctra, Terrassa, 121,

08191, Rubí, Barcelona, Spain;

Farmalider, S.A.

C/ Aragoneses, 15

28108 Alcobendas - Madrid, Spain.

Indicazioni terapeutiche: Ibuprofene B. Braun Melsungen è usato negli adulti per il trattamento sintomatico a breve termine del dolore acuto moderato, quando la somministrazione per via endovenosa è giustificata clinicamente, quando altre vie di somministrazione non sono possibili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 045125010 «600 mg soluzione per infusione» 10 flaconi in LDPE da 100 ml.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 045125022 «600 mg soluzione per infusione» 20 flaconi in LDPE da 100 ml.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 045125010 «600 mg soluzione per infusione» 10 flaconi in LDPE da 100 ml.

Classificazione ai fini della fornitura: OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione: A.I.C. n. 045125022 «600 mg soluzione per infusione» 20 flaconi in LDPE da 100 ml.

Classificazione ai fini della fornitura: OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare

dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07272

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene B. Braun»

Estratto determina AAM/AIC n. 136/2017 del 9 ottobre 2017

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IBUPROFENE B. BRAUN, nella forma e confezioni: «400 mg soluzione per infusione» 10 flaconi in LDPE da 100 ml; «400 mg soluzione per infusione» 20 flaconi in LDPE da 100 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, 34212 - Melsungen, Carl Braun Strasse, 1, Germania (DE).

Procedura europea n. ES/H/0390/001/DC.

Confezioni:

«400 mg soluzione per infusione» 10 flaconi in LDPE da 100 ml - A.I.C. n. 045126012 (in base 10) 1C14CW (in base 32);

«400 mg soluzione per infusione» 20 flaconi in LDPE da 100 ml - A.I.C. n. 045126024 (in base 10) 1C14D8 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi.

Composizione:

principio attivo: Ibuprofene 400 mg;

eccipienti:

L-arginina;

cloruro di sodio;

acido cloridrico (per la regolazione del *pH)*;

idrossido di sodio (per la regolazione del *pH)*;

acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore del principio attivo:

SI Group, Inc

725 Cannon Bridge Road, United States Am.- 29115

Orangeburg, South Carolina.

Produttore del prodotto finito:

B. Braun Medical S.A.

Ctra, Terrassa, 121,

08191, Rubí, Barcelona, Spain.

Controllo dei lotti:

B. Braun Medical S.A.

Ctra, Terrassa, 121,

08191, Rubí, Barcelona, Spain;

Farmalider, S.A.

C/ Aragoneses, 15

28108 Alcobendas - Madrid - Spain;

B. Braun Medical, S.A.

Ronda de los Olivares, parcela 11

Polígono Industrial Los Olivares

23009 Jaén - Spain;

Laboratorio Dr. F. Echevarne, Analisis, S.A.

C/ Provença, n. 312, Bajos,

Barcelona, 08037 Barcelona.

Rilascio dei lotti

B. Braun Medical S.A.

Ctra, Terrassa, 121,

08191, Rubí, Barcelona, Spain;

Farmalider, S.A.

C/ Aragoneses, 15

28108 Alcobendas - Madrid, Spain.

Indicazioni terapeutiche: Ibuprofene B. Braun è usato negli adulti per il trattamento sintomatico a breve termine del dolore acuto moderato e per il trattamento sintomatico a breve termine della febbre, quando la somministrazione per via endovenosa è giustificata clinicamente, quando altre vie di somministrazione non sono possibili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 045126012 «400 mg soluzione per infusione» 10 flaconi in LDPE da 100 ml.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 045126024 «400 mg soluzione per infusione» 20 flaconi in LDPE da 100 ml.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 045126012 «400 mg soluzione per infusione» 10 flaconi in LDPE da 100 ml.

Classificazione ai fini della fornitura: OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Confezione: A.I.C. n. 045126024 «400 mg soluzione per infusione» 20 flaconi in LDPE da 100 ml.

Classificazione ai fini della fornitura: OSP: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A07273

MINISTERO DELLA SALUTE

Registrazione, mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Vepured».

Estratto provvedimento n. 571 del 28 settembre 2017

Titolare A.I.C.: Laboratorios Hipra S.A.

Rappresentante in Italia: Gaba S.r.l.

Specialità medicinale: VEPURED

Confezioni autorizzate: cinque.

EU/2/17/214 - Sospensione per iniezione per suini – N.I.N. 105153

Ditta titolare	Medicinale	Confezione	NIN	Procedura europea
Laboratorios Hipra	Vepured	1 flaconcino in polietilene da 10 ml contenente 10 dosi	105153 - 011	EU/2/17/214/001
Laboratorios Hipra	Vepured	1 flaconcino in polietilene da 50 ml contenente 50 dosi	105153 - 023	EU/2/17/214/002
Laboratorios Hipra	Vepured	1 flaconcino in polietilene da 100 ml contenente 100 dosi	105153 - 035	EU/2/17/214/003
Laboratorios Hipra	Vepured	1 flaconcino in polietilene da 250 ml contenente 250 dosi	105153 - 047	EU/2/17/214/004
Laboratorios Hipra	Vepured	10 flaconcini in polietilene da 10 ml contenenti 10 dosi (100 dosi totali)	105153 -050	EU/2/17/214/005

Regime di dispensazione: RTC - ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dall'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della UE.

17A07275

Registrazione, mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Halagon».

Estratto provvedimento n. 572 del 28 settembre 2017

Titolare A.I.C.: Emdoka

Rappresentante in Italia: Fatro - ATI

Specialità medicinale: HALAGON.

Confezioni autorizzate: tre.

EU/2/16/201- soluzione orale per vitelli - N.I.N. 105143

Ditta titolare	Medicinale	Confezione	N.I.N.	Procedura europea
Emdoka	Halgon	0.5 mg/ml - flacone 290 ml di soluzione orale per vitelli	105143 - 010	EU/2/16/201/001
Emdoka	Halgon	0.5 mg/ml - flacone 490 ml di soluzione orale per vitelli	105143 – 022	EU/2/16/201/002
Emdoka	Halgon	0.5 mg/ml – falcone 980 ml di soluzione orale per vitelli	105143 – 034	EU/2/16/201/003

Regime di dispensazione: RTC – ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dall'Unione Europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della UE.

17A07276
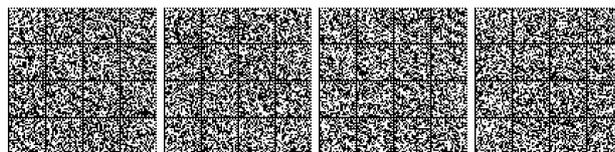
Registrazione, mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Suvaxyn PRRS MLV».

Estratto provvedimento n. 588 del 6 ottobre 2017

Titolare A.I.C.: Zoetis Belgium SA

Rappresentante in Italia: Zoetis Italia s.r.l.

Specialità medicinale: SUVAXYN PRRS MLV

Confezioni autorizzate: tre.

EU/2/17/215 – liofilizzato e solvente per sospensione iniettabile per suini - N.I.N.: 105156

Ditta titolare	Medicinale	Confezione	N.I.N.	Procedura europea
Zoetis Belgium SA	Suvaxyn PRRS MLV	1 flaconcino di liofilizzato da 25 dosi, 1 flaconcino di solvente da 50 ml	105156-018	EU/2/17/215/001
Zoetis Belgium SA	Suvaxyn PRRS MLV	1 flaconcino di liofilizzato da 50 dosi, 1 flaconcino di solvente da 100 ml	105156 - 020	EU/2/17/215/002
Zoetis Belgium SA	Suvaxyn PRRS MLV	1 flaconcino di liofilizzato da 125 dosi, 1 flaconcino di solvente da 250 ml	105156 -032	EU/2/17/215/003

Regime di dispensazione: RTC - Ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dall'Unione Europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della UE.

17A07277

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-253) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00